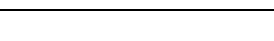


	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	
	Modello: Accordo Quadro		PAG. 1 DI 24
CONDIZIONI CONTRATTUALI			

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI RICCIONE**

CAPITOLATO GENERALE
CONDIZIONI DEL CONTRATTO QUADRO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO	AREA: PATRIMONIO	DATA	FIRMA
VERIFICA	Ufficio Acquisti	DATA	FIRMA
APPROVAZIONE	Direzione Generale	DATA	FIRMA

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE 1		PAG. 2 DI 24
	Modello: Accordo Quadro		
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

ART. 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE

1. Vengono stabilite ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:

Stazione Appaltante: Geat srl

RUP: responsabile unico del procedimento

Appaltatore: Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro

Parti: Stazione appaltante e Appaltatore

Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dagli artt. 34 e 68 d.lgs. n. 50/2016

Accordo Quadro: Il presente atto di conferimento di incarico

Contratto applicativo: modulo d'ordine/ordine di acquisto – da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell'Affidatario – trasmesso dalla Stazione appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo-.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

Regolamento generale: D.P.R. n. 207/2010

Codice: d.lgs. n. 50/2016

Servizi di manutenzione: si intendono in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti attività:

A. Manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti elettrici, nonché quelle complementari e necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

B. Manutenzione straordinaria: ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, specifici interventi su infrastrutture.

Franchigia: limite posta a carico dell'Appaltatore per il singolo intervento riparativo, a guasto o programmato.

2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

- Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva affida il servizio di manutenzione degli impianti elettrici, degli edifici in uso al Comune di Riccione ai sensi del PAN GPP e del Decreto con cui il Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In particolare comprendono le seguenti attività:

- **Controlli di efficienza, operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti mirata a ridurre gli impatti ambientali e in particolare i consumi energetici in un'ottica di ciclo di vita.**

- **Operazioni di manutenzione secondo necessità (a guasto)** da effettuarsi in base al reale fabbisogno della stazione appaltante a mezzo di eventuali futuri contratti applicativi;

Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all'appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.. Per la descrizione e la classificazione delle tipologie di intervento si rimanda al Disciplinare Tecnico allegato al presente contratto.

2. **I controlli di efficienza e le operazioni di manutenzione programmata** si intendono finalizzati a contenere e prevenire il degrado dovuto al normale uso, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche di sicurezza, affidabilità, funzionalità e rendimento in essere: tutti gli

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	
	Modello: Accordo Quadro		PAG. 3 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

elementi tecnici che compongono l'unità tecnologica, devono, quindi, possedere le caratteristiche di efficienza, funzionalità e affidabilità, ed essere in buono stato di conservazione per cui ogni intervento che si rendesse necessario, rilevato in fase di controllo periodico dovrà essere eseguito dall'appaltatore e ogni onere compreso nel prezzo forfetario. Inoltre l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le operazioni e controlli, non elencati nelle singole schede, ma previsti nei "manuali di manutenzione" e/o dalle norme di buona tecnica.

3 I singoli interventi di manutenzione secondo necessità (a guasto), determinati da guasto o da altra causa, ma che comunque si rendano necessario per rimettere in pristino la funzionalità dell'elemento tecnico in questione dovranno essere eseguiti dall'appaltatore, in base alla gravità del guasto, nei tempi massimi indicati nel Disciplinare Tecnico e verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax del modulo d'ordine riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti, ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal RUP. **L'Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell'anno ed eventualmente anche in orario notturno.** Per l'esecuzione in sicurezza dei servizi urgenti, salvo i casi di cui all'articolo 100, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall'Appaltatore in base al d.lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l'appaltatore comunichi alla Stazione Appaltante, prima della firma del contratto, il numero del *call center*, qualora esista, dedicato al servizio di reperibilità o in alternativa il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito. ***Tale reperibilità telefonica dovrà essere attiva ventiquattro ore al giorno per 365 giorni all'anno. Data la peculiarità del contratto di cui si tratta, non tutti gli interventi sono programmabili in via anticipata, ma potranno essere commissionati dalla Stazione Appaltante solamente al manifestarsi delle varie necessità.***

4. I tempi di attivazione degli interventi urgenti partiranno dalla chiamata telefonica. Per gli interventi urgenti dovrà essere garantita la disponibilità minima di n. 1 operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato e l'attrezzatura necessaria all'intervento, **di qualsiasi natura e tipologia essa sia**, entro il tempo indicato. Qualora il RUP ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell'intervento, l'Appaltatore dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta concordati. L'Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravii da ciò derivanti.
5. L'esecuzione di tutti i servizi di manutenzione dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei servizi stessi. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.
6. Il completamento di ogni intervento, con l'esclusione di quelli "da programmare" e dei casi particolari indicati nel Disciplinare Tecnico allegato, non può superare il termine di n. 2 (due) giorni lavorativi; l'eventuale prolungamento del termine deve essere oggettivamente motivato e approvato dal R.U.P.. Nel caso la richiesta di intervento classificato di emergenza e/o di urgenza

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE 1		PAG. 4 DI 24
	Modello: Accordo Quadro		
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

pervenga fuori dell'orario di lavoro, o i termini di intervento vengano a ricadere fuori dell'orario di lavoro normale, dovrà comunque provvedersi, eventualmente attivando il servizio di reperibilità.

In presenza di situazioni di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza degli utenti, e comunque a tutela della pubblica incolumità e della continuità di un pubblico servizio, l'appaltatore è tenuto ad intervenire nei tempi precisati nel Disciplinare Tecnico ed è autorizzato a compiere tutte le attività di prevenzione necessarie ad eliminare il pericolo imminente e ad evitare il verificarsi o l'aggravarsi di danni. Qualora l'intervento, in normale orario lavorativo, comportasse la sospensione delle attività svolte nell'edificio, il Referente del Servizio dovrà concordare con il R.U.P. le modalità operative. In caso di ritardi, indugi o inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione degli interventi previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà eseguire i servizi d'ufficio, o avvalendosi di terzi con addebito delle spese, delle penali e degli eventuali danni all'Appaltatore. La classificazione dell'intervento è effettuata ad insindacabile giudizio del RUP incaricato. Ogni singolo intervento dovrà essere completato entro il periodo indicato nella lettera-contratto, eseguendo le lavorazioni con continuità senza sospensioni di sorta.

ART. 3 – REPERIBILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, in ragione della natura stessa dei servizi di “manutenzione secondo necessità”, ha l'obbligo di garantire l'ininterrotta reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi, durante tutta la durata contrattuale fornendo al R.U.P. un recapito telefonico sempre attivo e dotato di segreteria telefonica al quale comunicare le richieste di intervento. Dovendo rispondere ad esigenze di pronto intervento, l'Appaltatore dovrà avere un ufficio operativo nella provincia di Rimini ed avere gli operai ed il Direttore Tecnico di cantiere costantemente operativi sul territorio provinciale.

Si stabilisce l'obbligo per l'Appaltatore di munirsi di segreteria telefonica, telefax e telefono cellulare dotato di segreteria telefonica, nonché di aprire pertanto una sede operativa presso la Provincia di Rimini. La istanza presentata alla Camera di Commercio della Provincia di Rimini dovrà essere depositata in copia presso Geat s.r.l. entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della aggiudicazione definitiva.

Ogni singolo intervento sarà formalmente commissionato dalla Stazione Appaltante mediante l'invio di un ordine di acquisto che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile Operativo nominato dalla impresa aggiudicataria che si assumerà tutta la responsabilità relativa all'esecuzione dell'intervento con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori e di altri soggetti che potrebbero essere coinvolti nell'ambito dell'intervento.

Dell'intervento avvenuto dovrà essere data conferma alla Stazione Appaltante tramite l'inserimento nel portale della stessa di avvenuta esecuzione.

ART. 4 – ELENCAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. In questo accordo si intendono incluse tutte le attività e/o lavorazioni descritte nell'allegato “Disciplinare Tecnico”
2. Rientra inoltre nell'oggetto dell'appalto ogni altro intervento occorrente per rendere gli immobili oggetto dell'accordo perfettamente mantenuti.
3. In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare servizi, lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell'ambito dello stesso accordo, anche ad altre imprese, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 5 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

4. Si fa inoltre presente che nei listini delle aziende fornitrici posti a base di gara, possono essere presenti anche delle voci di lavorazioni riconducibili ad altri contratti. Per tale motivo l'appaltatore non potrà in nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la Stazione Appaltante decida di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in elenco, a ditte terze. Tali voci sono state inserite nell'elenco posto a base d'asta in quanto, se si rendessero necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a quelle ordinate, potranno essere comunque richieste dalla Stazione Appaltante.
5. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. Tutti gli interventi manutentivi secondo necessità indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dal Responsabile Del Procedimento.
7. I contratti applicativi avranno la forma dell'ordine di acquisto e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.
8. L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione della manutenzione, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio degli immobili interessati.
9. L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna degli edifici, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
10. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, rispetto alla manutenzione "secondo necessità", fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi. Rispetto invece alla manutenzione programmata ed ai controlli di efficienza essi verranno invece remunerati secondo le modalità di pagamento di cui all'art. 10.
11. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 5 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO-IPOTESI DI RINNOVO

1. Il contratto avrà la durata di 12 mesi dalla data di inizio effettivo del servizio, fatta salva la possibilità di rinnovo da esercitarsi come segue. La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di 24 mesi successivi a quello previsto da esercitarsi disgiuntamente per i successivi 12+12, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

L'opzione al rinnovo da parte della stazione appaltante va esercitata non oltre il termine di tre mesi precedenti la scadenza del contratto.

Il rinnovo potrà riguardare le seguenti condizioni:

- a) metodologia ed organizzazione dei servizi;
- b) implementazione o riduzione dei servizi attinenti all'oggetto dell'appalto;
- c) dotazioni strumentali ed attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi.

Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 6 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto. In tal caso alla ditta uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo.

2. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
3. I servizi oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
4. **La decurtazione offerta sull'elenco prezzi dei listini della Regione Emilia Romagna della ditta aggiudicataria ha valore contrattuale pertanto dovrà essere indicata ed applicata nelle fatture emesse da quest'ultima. Parimenti verrà fissato il nuovo valore di franchigia come risultante dal rialzo proposto dall'aggiudicatario.**
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i servizi, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.

ART. 6 – DIRETTORE TECNICO, DOMICILIO E RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 (d'ora in avanti C.G.A.): agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara pertanto che il proprio domicilio in, Vian., con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso, L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Via n. e che gli sono stati attribuiti il Codice Fiscale n. e la Partita I.V.A. n.
2. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente il servizio di manutenzione, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il RUP ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 7 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

- del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
 5. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:
 - a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei attori;
 - b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell'appalto;
 - c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
 - d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
 - e. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
 6. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
 7. Il RUP può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

ART. 7 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro è pari ad **euro 200.000,00** (diconsi duecentomila) al lordo degli oneri della sicurezza stimati per il solo servizio di manutenzione programmata, in Euro 3.000,00 (diconsi Euro tremila). Detto importo è così composto:

1. **Controlli di efficienza e le operazioni di manutenzione programmata:**
 - a. € 35.000/ annuo importo totale complessivo offerto dal concorrente in fase di gara per i controlli di efficienza e le operazioni di manutenzione programmata oggetto del presente Accordo. Tale importo forfettario sarà liquidato all'appaltatore nelle modalità di cui all'art.10
2. **Operazioni di manutenzione secondo necessità (a guasto):**
 - b. € 30.666,67/annuo importo totale per le operazioni di manutenzione **secondo necessità (a guasto) oggetto del presente Accordo. Tale importo sarà determinato con riferimento agli interventi manutentivi al di fuori della manutenzione ordinaria e/o programmata che nel corso di durata del contratto si verificheranno, fino alla concorrenza massima dell'importo complessivo dell'Accordo. Lo stesso deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.** La Stazione Appaltante non assume pertanto alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	
	Modello: Accordo Quadro		PAG. 8 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

ART. 8 – CORRISPETTIVI

1. Le prestazioni oggetto dei controlli di efficienza e delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata saranno corrisposti dalla stazione appaltante a canone fisso, liquidato secondo quanto disposto nell'art. 10.
2. Alle prestazioni oggetto delle operazioni di manutenzione secondo necessità (a guasto) sarà riconosciuta dall'Appaltatore una decurtazione percentuale sul listino dei prezzi unitari ANCE denominato "Prezziario OO.PP. Emilia Romagna" così come definito in fase di gara, oltre alla franchigia quantificata nell'allegato disciplinare.
3. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate al precedente articolo 4 anche se non riconducibili a voci ricomprese nella lista delle lavorazioni. In tal caso, verrà concordata tra il RUP e l'Appaltatore il nuovo prezzo relativo, in contraddittorio.
4. La decurtazione offerta dall'Appaltatore sul prezziario di cui al presente accordo è ritenuta congrua dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. I corrispettivi risultanti comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del RUP, dell'eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione.
5. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati tecnici cui gli stessi si riferiscono.
6. Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati tecnici, i capitolati, le tariffe dei listini prezzi su richiamate da decurtarsi (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
7. Per gli interventi che comprendono la costruzione o modifica d'impianti soggetti all'applicazione del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante il "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e ss.mm.ii., sono a carico dell'Appaltatore gli adempimenti relativi alla dichiarazione di conformità, quest'ultima da fornire entro 30 (trenta) giorni dalla data d'ultimazione dei servizi di cui al relativo Contratto Applicativo.
8. Sono tra l'altro compresi e compensati tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente accordo e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le opere oggetto dell'appalto complete a regola d'arte, funzionali e pronte per l'uso a cui sono destinate.
9. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti al cronoprogramma dovuti alla presenza di esercizio delle attività degli immobili interessati dall'accordo, e dall'esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati. L'impresa dovrà adempiere alle indicazioni del RUP, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei servizi, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all'operatività degli immobili interessati.
10. Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza, ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	
	Modello: Accordo Quadro		PAG. 9 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza, descritti nel Piano della Sicurezza specifico per ogni modulo d'ordine e non saranno soggetti a ribasso.

11. Salvo quanto sopra specificato per le lavorazioni notturne e festive e salvo quanto previsto dal presente Accordo, in materia di apprestamenti ed attrezzature di sicurezza speciali, tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con l'offerta così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto. Pertanto in tale offerta si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore; opere provvisoriale e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'operatività degli immobili interessati e dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.
12. Nell'importo contrattuale sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
13. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dal RUP per la migliore riuscita di servizi stessi.
14. La decurtazione sui listini prezzi sopra richiamata si intende applicabile ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno.
15. Restano a totale carico dell'Appaltatore:
 - a) le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i servizi, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
 - b) le spese per opere provvisoriale (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.)
 - c) le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
 - d) le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
 - e) gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
 - f) tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
 - g) tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Accordo.

ART. 9 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. La decurtazione effettuata sul prezziario di cui sopra si intende accettata dall'Appaltatore in base

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 10 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essa sarà invariabile e non soggetta a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 3.

2. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.

ART. 10 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato:
 - in riferimento ai controlli di efficienza ed alle operazioni di manutenzione programmata a cadenza trimestrale;
 - in riferimento alle operazioni di “manutenzione secondo necessità” separatamente per ciascun contratto applicativo;
2. Il pagamento di ogni fattura è subordinato all'acquisizione d'ufficio, attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
3. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
4. Il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: **9234106156**

ART. 11 – CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.
2. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 1 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
3. Resta inteso che la stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al(..... per cento) dell'importo complessivo dell'accordo quadro e pertanto pari ad euro € (diconsi). La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 11 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

- formale conclusione dell'accordo.
- La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 103, comma 1, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell'accordo.
 - Ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti applicativi nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori relativi ai contratti applicativi o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
 - L'Impresa assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa od al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale minimo Euro 2.500.000 (Euro duemilioniocinquemila) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, inclusi i servizi in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale minimo di Euro 2.500.000 (Euro duemilioniocinquemila) per evento e di Euro 1.000.000 (Euro un milione) per persona infortunata. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini di legge.

ART. 15 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.

ART. 16 – SICUREZZA

L'Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio disciplinato dal presente capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa:

- o alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti al servizio
- o alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio
- o alla protezione ambientale

In particolare l'Impresa è tenuta a:

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 12 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

- o comunicare alla Committente il nominativo del proprio Responsabile Operativo che sarà anche il responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'Impresa per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
- o predisporre il "POS", sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa, che dovrà essere anche redatto sulla base del Documento di Informazione rischi specifici ambientali (Informativa sui rischi specifici art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. completo di procedura o istruzioni in caso di emergenza) e Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I), il POS deve contenere:
 - la valutazione dei rischi inerenti all'attività oggetto del presente contratto;
 - le misure di prevenzione e protezione che l'Impresa intende adottare;
 - l'evidenza dell'avvenuta formazione ed informazione al personale che effettua il servizio oggetto del contratto;
 - l'elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per svolgere in sicurezza l'attività e specifica formazione all'uso;
 - le procedure di sicurezza per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi;
 - l'idoneità del personale a svolgere la specifica attività;
 - l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare e relativo rispetto della stessa alla normativa vigente;
 - i nominativi del personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali;
 - l'evidenza delle procedure di pronto soccorso e gestione delle emergenze;
 - il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente;
 - il programma di esecuzione del servizio;
- o consegnare al Responsabile Procedimento il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" e la documentazione elencata nel modulo "Documentazione da consegnare al Responsabile Procedimento" prima dell'inizio del servizio.

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente capitolato.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Responsabile Operativo dell'Impresa deve partecipare alle riunioni indette dal Responsabile Procedimento della Committente. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per l'Impresa.

L'Impresa dovrà rendere disponibili su richiesta del Responsabile Procedimento ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.

La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto effettuando controlli e sopralluoghi di verifica tramite personale appositamente incaricato.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano a tutte le imprese costituenti esecutrici dell'attività appaltata.

L'Impresa si impegna a comunicare per iscritto, firmato dal Responsabile Operativo, al Responsabile Procedimento, entro il primo giorno lavorativo successivo, la "Segnalazione di infortunio o incidente", specificando le modalità di come è avvenuto l'infortunio/incidente, in

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 13 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

caso di:

- a. infortunio ovvero “mancato infortunio” occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto; si definisce “mancato infortunio” un evento anomalo che avrebbe potuto comportare conseguenze dannose a cose o persone;
- b. incidente con impatto sull’ambiente avvenuto durante l’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici.

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, l’Impresa dovrà consegnare al Responsabile Procedimento il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi, firmato dal Legale Rappresentante. Il documento deve essere compilato e consegnato anche qualora non si siano verificati infortuni o incidenti nel corso del periodo di validità contrattuale

Rispetto alla **formazione del personale**, in ottemperanza al dettato dei Criteri Minimi Ambientali emessi dal Ministero dell’Ambiente, l’aggiudicatario dovrà disporre di personale avente competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare l’aggiudicatario dovrà presentare prima della consegna degli impianti e durante l’esecuzione del servizio, l’elenco del personale dedicato alla realizzazione del servizio specificatamente formato in ordine ai seguenti punti:

- Normativa pertinente;
- Installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell’impianto;
- Corrette modalità di intervento sull’impianto;
- Gestione dei sistemi di regolazione dell’impianto;
- Elementi di pericolosità e rischio per la salute del prestatore di lavoro;
- Corrette modalità d’uso dei DPI;
- Ricerca e soluzione di guasti;

ART. 17 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI

1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in corso d’opera, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori e servizi possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
2. Qualora nel corso dei servizi di ogni singolo contratto applicativo, emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il RUP disporrà la sospensione ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Al termine dei servizi, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori e servizi, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 14 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

rifiuti.

4. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso del servizio, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree.
5. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
6. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all'Appaltatore, lo stesso si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - I. l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio del servizio, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - II. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio del servizio, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - III. l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal RUP. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - IV. l'Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. La stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
 - V. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
7. L'Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all'Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	
	Modello: Accordo Quadro		PAG. 15 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore .

ART. 18 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

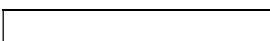
1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell'articolo 17, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell'articolo 17.
2. L'appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio del servizio, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.
3. L'Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante.
5. L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.
6. L'Appaltatore si impegna a fornire mensilmente alla stazione appaltante un rapporto di servizio corredato dei dati rilevati che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità.

ART. 19 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale, al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - 1) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - 2) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal RUP, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi negli interventi, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dallo stesso RUP su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - 3) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 16 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

- 4) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del RUP, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- 5) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- 6) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso;
- 7) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli;
- 8) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del RUP; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- 9) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- 10) concordare con il RUP le modalità e i tempi di intervento per la realizzazione di opere in locali che, per la presenza di attività inderogabili e/o di pubblico servizio, richiedessero l'adozione di particolari cautele, ivi compresi turni di lavoro in orario notturno o festivo;
- 11) ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore. Pertanto fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed all'accettazione finale dei lavori da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti;
- 12) la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisorie, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale;
- 13) l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione del servizio, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
- 14) le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;
- 15) l'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del RUP per necessità inerenti l'esecuzione delle opere;
- 16) la valutazione di tutte le circostanze ed elementi che possono o potranno incidere sulla

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	
	Modello: Accordo Quadro		PAG. 17 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

determinazione dei costi dei materiali, manodopera, noli e trasporti, nonché sulle modalità esecutive degli interventi che potranno essere affidati, anche in difformità della programmazione effettuata, in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza del contratto;

16) la valutazione degli oneri connessi alla necessità di effettuare interventi manutentivi sia in forma normale che urgente;

17) la conoscenza che i singoli interventi potranno essere eseguiti in concomitanza con l'esecuzione di altre opere da parte di terzi e/o della stazione appaltante, nelle sue stesse aree di lavoro e/o in zone immediatamente adiacenti;

18) comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento riguardante il servizio di reperibilità al fine di evitare carenze o vacanze;

ART. 20 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve produrre al RUP un'adeguata documentazione fotografica relativa al servizio di ciascun contratto applicativo. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 21 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA – MODIFICHE TECNICHE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei servizi eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti, nonché dalle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010.
2. Non sono riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove prescritta.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al RUP prima dell'esecuzione dell'intervento oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

ART. 22 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. Entro quindici giorni dalla stipula del Contratto, le parti provvederanno alla consegna degli Impianti di climatizzazione, sottoscrivendo, dopo averle riviste e verificate in contraddittorio, l'Elenco degli Impianti" e firmando quindi il "Verbale di Inizio Servizi". Verrà al contempo nominato dalla stazione appaltante un Responsabile del contratto che potrà essere sia un dipendente sia un terzo, al quale verrà demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle descritte dall'art. 1662 c.c., oltre che di controllare l'osservanza, da parte del Appaltatore, dei subaffidatari o di eventuali terzi autorizzati, di tutte le prescrizioni contrattuali. Parimenti l'impresa aggiudicatrice dovrà comunicare il nominativo del referente unitamente ai recapiti telefonici per assicurare la reperibilità 24 ore al giorno. Il Referente del servizio dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente affidamento e dovrà essere munito di tutti i poteri necessari, senza limitazione alcuna, risultanti da procura con firma autentica notarile, per la conduzione del Servizio.
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna degli edifici, anche nelle more della stipulazione formale del contratto;

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 18 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

3. Rimane sempre facoltà della stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del presente accordo, ovvero provvedervi direttamente senza che l'appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o risarcimento.

ART. 23 – RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Si applica la disciplina delle riserve del d.lgs. n. 50/2016 e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. n. 207/2010) per quanto ancora vigente.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale del Foro di Rimini.

ART. 25 – PROVE E COLLAUDI

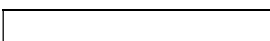
- Durante l'esecuzione del servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei servizi in corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente accordo, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto applicativo. In particolare le operazioni di collaudo delle opere avverranno secondo le seguenti modalità:
 - *collaudo tecnico-amministrativo*: potrà essere eseguito da apposito organo nominato dalla stazione appaltante, o sostituita da certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Verranno effettuate visite di collaudo in corso d'opera, al fine di verificare quei servizi di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Se il certificato di collaudo (o il certificato di regolare esecuzione) non sarà approvato entro due mesi dalla scadenza dei termini, per motivi indipendenti dalla propria volontà, l'Appaltatore, fermo restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà facoltà di chiedere lo svincolo di tutte le eventuali trattenute a garanzia relative al singolo contratto applicativo. Il collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l'unico collaudo che comporterà lo svincolo delle ritenute a garanzia.
- L'Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente accordo, nel capitolato speciale d'appalto, nei contratti applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 del presente accordo.
- Tutte le prove sui materiali dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Appaltatore e saranno eseguite da laboratori proposti dall'Appaltatore ed approvati dal RUP.
- Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione al RUP prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

ART. 26 – TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI-PROROGHE

1. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di valutare il congruo tempo di esecuzione di ogni singolo intervento. Non sono ammesse proroghe.

ART. 27 – PENALI

1. Fatte salve le specifiche ipotesi disciplinate nei documenti contrattuali, il ritardo nell'esecuzione

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	
	Modello: Accordo Quadro		PAG. 19 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

degli interventi, come precisato nel Disciplinare Tecnico, potrà essere sanzionato dal Responsabile del Contratto in relazione alla priorità attribuita all'intervento stesso e precisamente:

- Immediato: per ogni ora/frazione di ritardo nell'avvio dell'esecuzione €. 400,00 (quattrocento)
- Emergenza: per ogni ora di ritardo nell'avvio dell'esecuzione €. 250,00 (duecentocinquanta)
- Urgenza: per ogni ora di ritardo nell'avvio dell'esecuzione €. 200,00 (duecento)
- Normale: per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione €. 50,00 (cinquanta)
- Programmato: per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione €. 50,00 (cinquanta)
- (Tutti): per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intervento €. 50,00 (cinquanta)

Le penali applicate saranno poste in detrazione sul primo pagamento utile.

Rimane comunque facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla richiesta di risarcimento per gli eventuali danni subiti per interruzione del servizio, provocati da ritardi od omissioni nell'esecuzione degli interventi stessi.

Qualora il Responsabile del Contratto accerti l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore, oppure rilevi delle inadempienze agli obblighi previsti, dovrà contestare il fatto e richiedere di porre rimedio a tali inconvenienti fissando, solo quando il termine per l'adempimento non sia già stabilito nel contratto, un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni lavorativi.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito ad eliminare le deficienze rilevate o qualora si sia in presenza di un inadempimento, sarà facoltà del Responsabile del Contratto applicare le seguenti penali:

- al primo inadempimento si applicherà una penale di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- al secondo ed al terzo inadempimento detta penale sarà, rispettivamente, di €.500,00 (cinquecento/00) e € 1.000,00 (mille/00) al giorno.

Al quarto inadempimento, fermo il diritto di imporre una penale di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. quando l'ammontare delle penali cumulate abbia superato il 5% (cinque per cento) dell'importo pattuito per i "Servizi Essenziali".

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di provvedere d'ufficio, o avvalendosi di terzi, e di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento delle spese, l'applicazione delle penali oltre agli eventuali danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

ART. 29 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Durante l'esecuzione del servizio, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei servizi in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'appalto o nell'accordo.
2. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo servizio sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, il RUP provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo, che darà diritto all'Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo.
3. In mancanza del certificato di cui al comma 2, l'Appaltatore non avrà diritto alcuno, né per partite provvisorie, acconti sui servizi, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso.

ART. 30 – GARANZIE

1. L'Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi difformità e difetti contestatigli e potrà sollevare eventuali

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 20 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

eccezioni entro quindici giorni dalla data all'uopo fissatagli dalla stazione appaltante o, qualora la verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.

3. L'Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo relativo a ciascun contratto applicativo.
4. In caso di non perfetta esecuzione dell'intervento o di difetti dei materiali, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la stazione appaltante.

ART. 31 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte della Committente nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:
 - 1) in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - 2) in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Committente,
 - 3) in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Committente;
 - 4) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;;
 - 5) in caso di mancata redazione del Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
 - 6) quando l'Impresa non si attenga ai programmi cronologici elaborati dalla Committente e non metta a disposizione della Committente il personale necessario per espletare il servizio secondo gli insindacabili standard della Committente;
 - 7) quando l'Impresa, per divergenze nella condotta tecnica o contabile del servizio o per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione del servizio;
 - 8) quando situazioni e dati oggettivi evidenziano che la struttura organizzativa dell'Impresa è carente e/o non più adeguata;
 - 9) quando l'Impresa, nell'effettuare il servizio richiesto dalla Committente, non effettui i controlli tecnici necessari, secondo le Leggi/normative vigenti. In tale caso l'Impresa risponderà anche degli eventuali danni cagionati a terzi;
 - 10) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
 - 11) nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Impresa ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
 - 12) nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
 - 13) L'impresa non accetti l'adeguamento del valore contrattuale operato dal RUP in virtù del disposto normativo dell'art. 1 comma 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012.

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 21 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa. La Committente procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad incamerare la cauzione definitiva e al risarcimento del danno qualora:

- a) l'Impresa si renda colpevole di frode (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo qualora l'Impresa non effettui le attività assegnate, pretendendo comunque il compenso anche ridotto, dichiarando che la causa è da imputare all'utente e invece si accerti, anche in seguito, che tali dichiarazioni non corrispondono ai fatti realmente accaduti), grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) l'Impresa si renda colpevole di inadempienze tali da compromettere la buona riuscita del servizio o la sua ultimazione entro il termine fissato, e arrechino o possano arrecare alla Committente danni economici/finanziari e di immagine nel rapporto con i clienti;

Nei casi sopra citati la Committente farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in capitolato entro cinque gg. naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Committente, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, base all'art. 1672 cod. civ.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa la Committente si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con un'altra impresa, di effettuare una indagine esplorativa o di procedere a procedura negoziata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

ART. 32 – RECESSO

1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dal D lgs 50/2016 la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione del RUP, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 22 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

Contratto Applicativo, la stazione appaltante contrattuale è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART. 33 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.
2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
5. È fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

ART. 34 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 - per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
 - per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	
	Modello: Accordo Quadro		PAG. 23 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ART. 35 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l'appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
4. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
5. Ferme le clausole risolutive espresse dal D.Lgs 50/2016, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche l'effettuazione delle transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
6. In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l'appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban..... sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig., nato a il codice fiscale autorizzato a operare su di esso, nel Sig., nato a il codice fiscale autorizzato a operare su di esso.
7. L'appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG (e/o CUP) di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e/o CUP di riferimento.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

	ACCORDO QUADRO		
	REVISIONE	1	PAG. 24 DI 24
	CONDIZIONI CONTRATTUALI		

9. L'appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
10. L'appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

ART. 36 – CLAUSOLE 231/2001

1. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

ART. 37 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - Disciplinare Tecnico completo di Schede Tecniche degli Interventi
 - Elenco degli edifici
 - POS
 - DUVRI
 - Offerta aggiudicatario
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. Il presente accordo consta di n. 24 (ventiquattro) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dall'Appaltatore e dal dirigente della stazione appaltante.a ciò delegato

Letto, confermato e sottoscritto, li

per la Stazione Appaltante

Per l'Appaltatore

.....

.....

A integrazione del contratto sottoscritto le parti, come sopra emarginate, convengono e fissano i pagamenti a 60 giorni d.f.f.m. dalla presentazione delle fatture.

Letto, confermato e sottoscritto, Riccione,

per la Stazione Appaltante

Per l'Appaltatore

.....

.....